



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA – DEC – 2009 – 0000309 del 21/04/2009

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;


**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, legge 123/2008;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

**VISTO** il provvedimento n. DSA-2006-0001791 del 23.01.2006 è stata comunicato alla Società Elettrogrozia S.p.A. la necessità di applicare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, ad alcuni interventi di modifica della esistente centrale termoelettrica localizzata in Comune di Gorizia – località Sant'Andrea – comportanti un aumento della potenza elettrica superiore a 50 MWe;

**PRESO ATTO** che:

- 
- con nota del 17.04.2007, assunta al prot. n. DSA-2007-0011775 del 20.04.2007, la Società Elettrogorizia S.p.A. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della esistente centrale termoelettrica localizzata in Comune di Gorizia;
  - la Società Elettrogorizia S.p.A. ha provveduto a comunicare al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 30.04.2007 sui quotidiani "*Il Corriere della Sera*", "*Il Piccolo*";
  - il progetto riguarda in particolare la messa in esercizio di un dispositivo per il raffreddamento dell'aria in ingresso alla turbina a gas che permette di ottenere un incremento della potenzialità della macchina già installata, consentendo di migliorare l'efficienza. Il miglior utilizzo dell'impianto comporta una variazione della potenza elettrica da 49.9 a 57, 3 MWe;

**CONSIDERATO** che:

- in ottemperanza all'art. 2 comma 5 della Convenzione di Espoo del 25/02/1991 relativi alla valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, si è provveduto, in data 23.05.2008, a dare notifica del progetto della Società Elettrogorizia S.p.A. di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della esistente centrale termoelettrica localizzata in Comune di Gorizia al Ministero dell'Ambiente della Repubblica di Slovenia, trasmettendo contestualmente la "Sintesi non tecnica" della documentazione di VIA del medesimo;
- con nota in data 18.07.2007 il Ministero dell'Ambiente della Repubblica di Slovenia ha comunicato di non avere interesse a partecipare alla procedura di VIA relativa al progetto sopraccitato;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Elettrogorizia S.p.A. in data 17.04.2007 e tutti i chiarimenti forniti in sede di istruttoria tecnica;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 136 del 29.10.2008 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base del progetto, dello studio d'impatto ambientale, dei chiarimenti forniti dalla Società Elettrogorizia S.p.A. in sede di istruttoria, nonché dei pareri formulati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Tale parere n.136 del 29.10.2008 costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con prescrizioni n. DG/PAAC/34.19.04/14187/2008 del 13.11.2008 espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che fa parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con prescrizioni n. 8944 - GAB- (GAB-1-6-23) del 30.09.2008 espresso, conformemente DGR n. 1235 del 26.06.2008, dalla Regione Friuli Venezia Giulia che fa parte integrante del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86 osservazioni da parte del pubblico;



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,

**DECRETA**

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalle Società Elettrogorizia S.p.A. - con sede legale in Trieste, Via Maestri del Lavoro, 8 - inerente il progetto di potenziamento da 49,9 a 57,3 MWe della centrale termoelettrica localizzata in Comune di Gorizia nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:**

**1. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera**

Entro sei mesi dall'avvio della centrale nel suo assetto modificato con l'entrata in funzione del sistema SPRINT il Proponente dovrà realizzare uno studio di fattibilità per lo sfruttamento dell'impianto in assetto cogenerativo concertando con le amministrazioni locali la modalità di utilizzo del vapore producibile. Gli esiti della concentrazione dovranno essere comunicati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**2. Monitoraggio della qualità dell'aria**

Entro tre mesi dall'avvio della centrale nella sua nuova configurazione il Proponente dovrà predisporre di concerto con ARPA Friuli Venezia Giulia l'aggiornamento del piano di monitoraggio della qualità dell'aria già in essere, compatibilmente con le procedure di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale regionale.

Tale aggiornamento dovrà essere verificato di concerto con ARPA Friuli Venezia Giulia e con l'Azienda per i Servizi Sanitari 2 "Isontina". Il piano dovrà prevedere anche una attività di monitoraggio ante operam, nonché il numero, le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi. Tra le rilevazioni analitiche dovrà essere verificata la presenza di formaldeide al camino.

Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi derivanti dalla attuazione del suddetto piano evidenziassero l'esigenza di adottare specifiche misure mitigatrici, l'ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Azienda per i Servizi Sanitari 2 "Isontina" segnalano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - e alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia tale esigenza

**3. Monitoraggio del rumore**

Entro tre mesi dall'avvio della centrale nella sua nuova configurazione il Proponente dovrà predisporre l'aggiornamento del piano di monitoraggio delle emissioni sonore generate dall'impianto.

Tale aggiornamento dovrà essere verificato di concerto con ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Azienda per i Servizi Sanitari 2 "Isontina". Il piano dovrà prevedere anche una attività di monitoraggio ante operam, nonché il numero, le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le frequenze e le modalità di campionamento e analisi,

comprendente anche le fasi di avviamento dell'impianto e di arresto dello stesso.

Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi derivanti dalla attuazione del suddetto piano evidenziassero l'esigenza di adottare specifiche misure mitigatrici, l'ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Azienda per i Servizi Sanitari 2 "Isontina" segnalano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – e alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia tale esigenza.

#### **4. Inquinamento elettromagnetico**

Come prescritto dalla delibera regionale 1235 del 26/06/2008 della Regione Friuli Venezia Giulia salvo il rispetto di diversi limiti di legge, entro 6 mesi dall'avvio del sistema SPRINT, dovrà essere individuata una fascia di rispetto a cavallo della esistente linea elettrica di collegamento fra la centrale e la rete nazionale, con esposizione fino a 0,2 microTesla del campo di induzione magnetica ai fini dell'edificabilità di fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati. Tale fascia di rispetto dovrà essere individuata con il supporto di ARPA Friuli Venezia Giulia.

#### **5. Dismissione dell'impianto**

Entro tre mesi dalla entrata in funzione della centrale nel suo assetto modificato il Proponente dovrà presentare al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione Friuli Venezia Giulia un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino ambientale e territoriale dell'area. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali si prevede di realizzare gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione della attività.

#### **6. Prescrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia**

Per quanto già non sopra indicato dovranno essere ottemperate le prescrizioni di cui al parere n. 8944 - GAB- (GAB-1-6-23) del 30.09.2008 espresso, conformemente DGR n. 1235 del 26.06.2008, dalla Regione Friuli Venezia Giulia che di seguito integralmente si riportano:

- a) Prima dell'avvio della centrale nella nuova configurazione con il sistema SPRINT, il proponente dovrà predisporre:
  - un piano per il monitoraggio della qualità dell'aria dovute alle emissioni in atmosfera;
  - un programma per la rilevazione al camino dell'eventuale presenza di formaldeide nei fumi emessi dall'impianto;
  - un piano per il monitoraggio delle emissioni sonore, comprendente anche le fasi di avviamento dell'impianto e di arresto dello stesso;
- b) i piani ed il programma di cui alla precedente prescrizione dovranno essere redatti dal proponente e verificati dall'ARPA Friuli Venezia Giulia e dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- c) i piani di cui alla precedente prescrizione n. 1, i cui oneri-relativi alla predisposizione ed all'attuazione saranno a carico del proponente, dovranno in particolare prevedere anche un'attività ante operam, il numero, le caratteristiche e l'ubicazione degli strumenti di rilevamento, i dati da misurare e la loro gestione, la frequenza e la durata dei rilevamenti;



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- d) in relazione agli esiti dei monitoraggi derivanti dall'attuazione dei piani suddetti, l'ARPA Friuli Venezia Giulia e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" segnaleranno al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici eventuali esigenze aventi per obiettivo l'adozione di specifiche misure mitigatrici;
- e) salvo il rispetto di diversi limiti di legge dovrà essere individuata una fascia di rispetto, a cavallo della esistente linea elettrica di collegamento fra la centrale e la rete nazionale, con esposizione fino a 0,2 microTesla del campo di induzione magnetica ai fini dell'edificabilità di fabbricati adibiti ad abitazione o altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati;
- f) prima dell'avvio della centrale nella nuova configurazione con un sistema SPRINT, il proponente dovrà:
  - verificare con IRIS S.p.A. la fornitura di acqua potabile necessaria per il funzionamento dell'impianto rispetto alle necessità attuali e a quelle future;
  - acquisire dal Comune di Gorizia una nuova autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di processo.

**7. Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

- a) In caso di ritrovamento fortuito di resti archeologici dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia
- b) Al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'opera sul territorio, dovrà essere presentato alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, prima dell'inizio dei lavori, un progetto di sistemazione a verde con piantumazioni di essenze autoctone ad alto fusto e di arbusti nelle aree libere di proprietà della Società.

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra riportate si rinvia al parere n. DG/PAAC/34.19.04/14187/2008 del 13.11.2008 formulato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Regione Friuli Venezia Giulia, dove indicato con l'ausilio dell'ARPA Friuli e dell'Azienda per i Servizi Sanitari "Isontina", provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 6 dandone comunicazione degli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Alla verifica dell'ottemperanza della prescrizione n. 5 provvederà, per gli aspetti di competenza, anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite le Soprintendenze di settore.

Alla verifica dell'ottemperanza della prescrizione n. 7 provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite le Soprintendenze di settore, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Elettrogorizia S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Gorizia, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, all'Azienda per i Servizi Sanitari "Isontina" nonché al Ministero dello Sviluppo Economico; sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia comunicare il

presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Elettrogorizia S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.200 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

